



COMUNE di CRISPIANO

Provincia di Taranto

*Area Urbanistica – SUE – SUAP –
Ambiente*



Circolare Interpretativa n.1

Visto le norme di " *Attuazione della disciplina regionale L.R. 36/2023 degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni attuative della L.R. 13/2008" approvate in uno con del. Di C.C. n.29 del 28/05/2025*" contenenti i criteri con cui poter intervenire con interventi di ristrutturazione edilizia e le relative aree di applicazione.

Visto il punto 7.3 delle norme definiti "Norme Generali" ove sono state fatte una serie di precisazioni circa l'applicazione delle norme nei casi :

1. **Edilizia convenzionata**
2. **Edilizia sociale**
3. **Interventi su edifici collabenti o a struttura grezza.**
4. **Interventi in "città consolidata"**

Relativamente all'area sottesa alla "città consolidata", si è sancito " Al fine di salvaguardare e riqualificare il tessuto urbano ivi ricompreso sono vietate la modificazione dei manufatti che costituiscono testimonianza storica o culturale. Sono ammesse ad intervento le costruzioni realizzate dopo il 31/12/1950 a meno che non risultino aventi interesse storico-culturale tutelati ai sensi della parte II del d.Lgs 42/2004. In generale per l'assenso all'intervento andrà comprovata la non alterazione di segni e tracce che testimoniano la stratificazione storica del tratto di tessuto urbano e che l'intervento piuttosto valorizza i caratteri morfologici della città consolidata, della relativa percettibilità e accessibilità monumentale, con particolare riguardo ai margini urbani e ai bersagli visivi (fondali, skylines, belvedere ecc.). Le uniche destinazioni d'uso compatibili oltre che abitazioni saranno quelli strettamente connessi alla residenza – negozi di vicinato per commercio, artigiano e ricettività turistiche."

*Per la presente area si chiarisce che per i manufatti ivi ricompresi, stante quanto sopra stabilito, è alquanto improbabile che, nell'ambito di una ristrutturazione comportante semplice aumento volumetrico, si possa pervenire ad una **ristrutturazione importante di primo livello (1)**, la quale rappresenta la condizione minima per potere applicare i Protocolli ITACA Puglia 2023; l'intervento riguardante **l'intero edificio o comunque riconducibile ad una ristrutturazione importante di primo livello**, non può essere ascrivibile automaticamente ai casi di semplice ampliamento fino al 20% in più di volumetria (casi per i quali l'obbligo di applicazione del protocollo Itaca è connaturato nel testo stesso dell'ultimo D.G.R. n. 1891 del 18/12/2023).*

Pertanto la norma introdotta in “regolamento di attuazione della disciplina regionale L.R. 36/2023” ed attinente agli interventi ricadenti in “città consolidata” di solo ampliamento fino al 20% in più in base volumetrica, deve intendersi di esenzione dall’applicazione delle verifiche occorrenti secondo protocollo ITACA

(1) Il D.M. 26 giugno 2015 (“Requisiti minimi”, emanato in attuazione del D.Lgs. 192/2005). All’**art. 2, comma 1, lettera m)**, si definisce: **Ristrutturazione importante di primo livello**: «intervento che interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, e che comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico al servizio dell’edificio stesso».

Crispiano 13 Novembre 2025

Il Responsabile Area Urbanistico Edilizia

Ing. Paolo Magrini